

Gruppo Evoca

Codice di Condotta per i Fornitori

| Numero versione | Data | Commenti |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 1.0 | 03 novembre 2021 | Approvato dal CdA |
| 2.0 | 23 febbraio 2023 | Approvato dal CdA |

Sommario

| | |
|--|---|
| Ambito di applicazione e Introduzione | 3 |
| Ambito di applicazione..... | 3 |
| Introduzione | 3 |
| Regole di condotta | 3 |
| 1. Equità, conflitto di interessi e concorrenza leale | 3 |
| 2. Informazioni aziendali e protezione dei dati personali | 4 |
| 3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e terzi | 4 |
| 4. Lotta al riciclaggio..... | 5 |
| 5. Tutela della proprietà intellettuale e industriale e uso di beni e tecnologie di Evoca..... | 5 |
| 6. Risorse umane | 6 |
| 7. Tutela dei <i>whistleblowers</i> | 6 |
| 8. Sicurezza sul lavoro | 6 |
| 9. Tutela dell'ambiente | 7 |
| 10. Controllo delle esportazioni | 7 |
| 11. Minerali di conflitto | 7 |
| Formazione | 8 |
| Segnalazione e indagine | 8 |
| Monitoraggio ed azioni correttive..... | 8 |
| Conseguenze per la violazione del Codice | 8 |
| Stato del Codice..... | 9 |

Ambito di applicazione e Introduzione

Ambito di applicazione

Il presente Codice di Condotta per i Fornitori (“**Codice**”) si applica a tutti i fornitori di beni o servizi, ivi inclusi i relativi dipendenti e personale, comunque denominato, del Gruppo Evoca (“**Fornitori**”), quest’ultimo inteso come la Capogruppo “EVOCA S.p.A.” e le società da essa direttamente o indirettamente controllate (ciascuna di esse e tutte, di seguito denominate “**EVOCA**”).

Introduzione

EVOCA rappresenta una realtà aziendale direttamente presente in vari Paesi del mondo ed avente ampie e diffuse relazioni internazionali, che si pone come obiettivi primari quelli di progettare, produrre e vendere prodotti di alta qualità, promuovendo, nel contempo, comportamenti in favore dello sviluppo sostenibile, incoraggiando la comprensione e il rispetto delle diversità e diffondendo la cultura dell’integrità all’interno del proprio Gruppo.

EVOCA richiede quindi ai propri Fornitori l’adozione dei medesimi comportamenti da essa adottati su temi fondamentali quali, ad esempio, i diritti umani, i diritti dei lavoratori, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. Il fine è quello di promuovere un elevato standard professionale ed etico dei Fornitori, vietando loro tutti i comportamenti in contrasto, non solo con le applicabili norme di legge, di regolamento o contrattuali, ma anche con i valori che EVOCA persegue e intende promuovere.

La selezione dei Fornitori si basa, pertanto, non soltanto sulla qualità e competitività dei prodotti e servizi, ma anche sull’adesione ai valori etici ed agli impegni di cui al Codice, fattori importanti al fine di diventare Fornitori e sviluppare un rapporto di collaborazione di lungo periodo con EVOCA.

Regole di condotta

Pre-requisito per tutti i Fornitori è il loro agire in conformità con le leggi in vigore in ogni singolo Paese in cui operano e con le obbligazioni ad essi derivanti dai contratti ed accordi conclusi e dagli impegni assunti.

Inoltre, devono essere rispettati i seguenti principi di condotta:

1. Equità, conflitto di interessi e concorrenza leale

I Fornitori devono comportarsi in modo lecito, corretto e onesto nello svolgimento delle loro attività lavorative, nonché osservare il presente Codice, anche nei rapporti con l’esterno.

I Fornitori devono evitare ogni situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi. Sussiste conflitto di interessi quando un interesse o un’attività personale del Fornitore interferisce o potrebbe interferire nel rapporto di *business* con EVOCA.

La concorrenza leale è requisito fondamentale nella creazione del successo aziendale attraverso il raggiungimento di *performance* positive e la creazione di valore per gli azionisti. I Fornitori devono agire conformemente alle norme sulla concorrenza, *antitrust* e commercio applicabili in ogni Paese in cui operano. Ogni forma di accordo in violazione di tali norme è severamente proibito, così come pratiche commerciali in violazione delle norme i.

2. Informazioni aziendali e protezione dei dati personali

La riservatezza delle informazioni è un bene che EVOCA protegge al massimo grado.

Ogni singola informazione ottenuta dai Fornitori durante o in connessione con la loro attività per EVOCA è di proprietà di EVOCA. Ciò significa che i Fornitori devono:

1. mantenere riservate tutte le informazioni, di qualunque natura, cui hanno accesso nello svolgimento delle loro funzioni per EVOCA, anche se tali informazioni non sono classificate come riservate o non sono specifiche di EVOCA, anche successivamente alla cessazione del loro rapporto con EVOCA;
2. utilizzare le informazioni che ricevono o alle quali hanno accesso esclusivamente in modo legittimo, per lo scopo specifico per cui sono ricevute o rese accessibili e nel rispetto delle leggi vigenti;
3. prendere tutte le precauzioni e misure necessarie per salvaguardare le informazioni di EVOCA ed impedirne l'illegittima divulgazione.

I Fornitori devono trattare i dati personali dei propri interessati – e in particolare quelli di cui EVOCA è Titolare – in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente nei Paesi in cui operano e alle direttive, ordini e altri strumenti vincolanti delle competenti autorità nazionali di controllo.

3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e terzi

EVOCA vieta ai Fornitori di dare, offrire, promettere o ricevere denaro o qualsiasi altra utilità che possano essere ragionevolmente interpretati come eccedenti qualsiasi consueta pratica di cortesia, nonché di esercitare pressioni illecite su funzionari pubblici, persone responsabili di servizi di pubblica utilità, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti titolari di concessione per servizi di pubblica utilità, per indurre il compimento o l'astensione da qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio, a vantaggio o nell'interesse di EVOCA o del Fornitore.

Non è consentito presentare a Enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni false al fine di ottenere aiuti pubblici, contributi, agevolazioni finanziarie, concessioni, autorizzazioni, licenze o qualsiasi altro atto amministrativo.

I rapporti con i clienti devono essere sviluppati sulla base della reciproca trasparenza e nel rispetto delle norme contrattuali, di legge, del mercato e della concorrenza.

I Fornitori selezioneranno i propri fornitori e acquisteranno beni e servizi sulla base di valutazioni oggettive di competenza, qualità, redditività, prezzo ed eticità, da intendersi, quest'ultima, anche come condivisione e rispetto dei principi del presente Codice.

Il Fornitore può effettuare contributi e sponsorizzazioni a enti privati, pubblici o senza scopo di lucro, in particolare se hanno finalità sociali, culturali o di solidarietà, a condizione che tali contributi e sponsorizzazioni siano effettuati in conformità con le applicabili leggi.

4. Lotta al riciclaggio

I Fornitori devono opporsi fermamente a tutte le forme di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato ed adottare misure affinché ciascuna operazione economica e finanziaria sia tracciata. Questo al fine di consentire l'identificazione della provenienza dei beni e/o del denaro di ogni operazione aziendale ed evitare quindi che le proprie transazioni finanziarie vengano utilizzate da terzi per riciclare denaro.

A tal fine, tutte le informazioni disponibili (comprese quelle finanziarie) riguardanti controparti commerciali e fornitori devono essere verificate per accertare la loro rispettabilità e la loro legittima attività prima di avviare attività con essi.

I pagamenti per la vendita di prodotti o servizi devono essere effettuati direttamente al Fornitore e non sono ammessi pagamenti a terzi per conto del Fornitore.

Ogni incasso deve essere debitamente registrato dal Fornitore negli appositi libri contabili, che dovranno essere tenuti – e in generale tutta la contabilità dovrà essere tenuta – in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

5. Tutela della proprietà intellettuale e industriale e uso di beni e tecnologie di Evoca

I Fornitori garantiscono la protezione dei diritti di proprietà industriale di titolarità di EVOCA (come marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.).

È vietato contraffare, manomettere, utilizzare, vendere, fabbricare oggetti o fare un uso industriale di beni o altri oggetti realizzati violando i diritti di proprietà industriale di terzi.

È vietato vendere o altrimenti rendere disponibili opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi in grado di fuorviare i clienti circa l'origine, la fonte o la qualità del prodotto o dell'opera.

Quando la prestazione di servizi, la fornitura di beni o comunque lo svolgimento delle proprie funzioni richieda l'uso di beni, forniture, attrezzature e altri beni di EVOCA, i Fornitori sono tenuti a farlo in modo responsabile e a garantire che tali beni siano utilizzati per gli scopi previsti, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e alle eventuali policy di EVOCA e da persone debitamente autorizzate.

I Fornitori operanti con risorse tecnologiche di EVOCA saranno informati sulle eventuali restrizioni degli utenti e non dovranno violare accordi di licenza o fare nulla che comporti la responsabilità di EVOCA o che esponga EVOCA a responsabilità verso terzi o verso qualsivoglia autorità governativa.

6. Risorse umane

I Fornitori, in osservanza anche delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si obbligano a rispettare i seguenti principi minimi nella gestione delle proprie risorse umane:

- a) rispettare i diritti umani fondamentali;
- b) prevenire lo sfruttamento dei minori;
- c) non ricorrere e opporsi in ogni modo a qualsiasi forma di molestia, sfruttamento del lavoro, al lavoro forzato, al lavoro svolto in condizioni di schiavitù e al traffico di esseri umani;
- d) offrire le stesse opportunità di lavoro, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, età, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale e riconoscere e promuovere il valore positivo delle diversità;
- e) assicurare un trattamento remunerativo equo e meritocratico, adeguato alle mansioni svolte e, in ogni caso, idoneo a garantire condizioni di vita dignitose;
- f) circa le ore di lavoro giornaliere massime, rispettare la legislazione in vigore nei Paesi in cui operano, concedendo, in ogni caso, ai loro lavoratori un periodo di riposo adeguato;
- g) diffondere e rafforzare la cultura della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro e agire per preservare la salute e la sicurezza fisica e psichica dei lavoratori, principalmente attraverso azioni preventive;
- h) riconoscere, rispettare e garantire pienamente il diritto alla libera associazione del proprio personale in tutti gli stabilimenti;
- i) garantire la tutela della privacy dei dipendenti e del loro diritto a lavorare senza subire condizionamenti illeciti;
- j) vietare ogni forma di punizione corporale o sanzioni disciplinari similari.

7. Tutela dei *whistleblowers*

È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del personale che formuli denunce per motivi connessi direttamente o indirettamente a reati o violazioni di norme di legge o del presente Codice.

8. Sicurezza sul lavoro

I Fornitori devono osservare rigorosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con le leggi applicabili nei Paesi in cui operano.

I Fornitori devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione a favore di tutti i soggetti preposti alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, comprese le competenti autorità ispettive.

9. Tutela dell'ambiente

Ciascun Fornitore deve rispondere alle aspettative di EVOCA in relazione alle tematiche ambientali, obbligandosi ad impiegare ogni idoneo strumento di tutela dell'ambiente e condanna ogni forma di danneggiamento e di degrado dell'ecosistema.

La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere focalizzate sulla creazione e promozione di prodotti, servizi e processi rispettosi dell'ambiente.

A titolo esemplificativo, i Fornitori devono:

- impegnarsi ad ottimizzare l'uso delle risorse naturali, a ridurre le emissioni nocive per l'ambiente, ivi incluse quelle di gas ritenuti responsabili dell'“effetto serra”;
- progettare, utilizzare, produrre e/o adottare prodotti e processi che tengano in considerazione e minimizzino gli impatti sull'ambiente;
- gestire in maniera appropriata, in conformità con le norme vigenti, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti;
- non usare sostanze proibite e gestire quelle potenzialmente pericolose in conformità con le norme vigenti.

10. Controllo delle esportazioni

I Fornitori si obbligano a rispettare tutte le disposizioni legali applicabili, nazionali e internazionali, in materia di esportazioni e controllo delle esportazioni, ivi comprese quelle sui beni a duplice uso.

In particolare, prima di procedere all'esportazione dei propri prodotti o servizi, i Fornitori devono verificare se gli stessi sono soggetti ad autorizzazioni o misure restrittive (quali, sanzioni, embarghi, ecc.) e/o se il destinatario è inserito negli elenchi dei soggetti nei confronti dei quali vi è il divieto di vendita, ai sensi delle disposizioni di legge nazionali ed internazionali applicabili.

La massima collaborazione deve essere prestata da tutti i Fornitori alle competenti Autorità di controllo degli Stati in cui operano per tutte le questioni relative all'export.

11. Minerali di conflitto

Ciascun Fornitore deve perseguire l'obiettivo di una catena di approvvigionamento responsabile di minerali o metalli provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio – come stagno, tungsteno, tantalio e oro (i cosiddetti “Minerali di Conflitto”) – incorporati nei prodotti forniti ad EVOCA, rispettando e obbligando i propri fornitori al rispetto della normativa applicabile.

Tutti i Fornitori devono dichiarare a EVOCA la presenza e l'origine di Minerali di Conflitto nei prodotti forniti a EVOCA.

EVOCA si riserva il diritto di richiedere ai Fornitori documenti, informazioni e altre prove della accuratezza delle loro dichiarazioni e garanzie.

Formazione

EVOCA incoraggia tutti i Fornitori a diffondere internamente ed esternamente i principi sopra enunciati anche attraverso un'adeguata attività di formazione del proprio personale e dei propri Fornitori.

Segnalazione e indagine

I Fornitori sono tenuti a segnalare all'Ufficio Legale di Evoca S.p.A., all'indirizzo email: compliance@evocagroup.com, eventuali violazioni del Codice da parte del proprio personale.

I Fornitori si impegnano altresì a mantenere, per un congruo periodo di tempo (al minimo, 5 anni), la documentazione e/o le informazioni necessarie a comprovare le segnalazioni di cui sopra ed EVOCA si riserva il diritto di verificare tale documentazione, ove lo ritenesse necessario.

Tutte le circostanze segnalate saranno prontamente e approfonditamente indagate da una persona scelta dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

L'indagine sarà condotta in modo riservato, tutelando al massimo livello, ove possibile, l'identità della persona che effettua la segnalazione.

Monitoraggio ed azioni correttive

EVOCA si riserva il diritto di effettuare, direttamente e/o per il tramite di terzi incaricati, previo congruo preavviso, delle verifiche sul rispetto del Codice da parte dei Fornitori.

In caso di riscontrata non-conformità, EVOCA:

- richiederà ai Fornitori di predisporre e successivamente implementare, entro un termine congruo, un piano di *remediation* delle non-conformità riscontrate;
- condurrà delle ulteriori verifiche per accertare l'effettiva attuazione dei piani di *remediation* di cui sopra.

Conseguenze per la violazione del Codice

Il mancato rispetto delle regole del presente Codice da parte di un Fornitore costituisce inadempimento alle obbligazioni del Fornitore e, in questo caso, EVOCA si riserva il diritto di sospendere cautelativamente e/o di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, qualsiasi relazione commerciale con il Fornitore, nonché di agire per il risarcimento di qualsiasi perdita, danno, spesa o altri costi sopravvenuti che dovessero derivare da ogni inadempimento e/o condotta da parte del Fornitore.

Stato del Codice

Questo Codice è parte integrante del Codice Etico di EVOCA, che contiene i principi fondamentali su come EVOCA conduce gli affari e stabilisce gli standard minimi globali di Evoca sui comportamenti che devono tenere i Fornitori.

Le leggi e i regolamenti locali possono stabilire requisiti più rigorosi, nel qual caso questi requisiti locali più rigorosi devono essere implementati dall'organizzazione locale per garantire che non vi siano conflitti con il presente Codice.

Il Codice sarà periodicamente rivisto dall'Ufficio Legale di Evoca S.p.A.

L'ultima versione del Codice è disponibile sul sito web di Evoca S.p.A.